

Codice A1610B

D.D. 29 dicembre 2020, n. 838

**D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - Parte III. D.P.R. 13 FEBBRAIO 2017, n. 31. L.R. 1 dicembre 2008, n. 32. NICHELINO (TO) - Intervento: Ricostruzione della tettoia del Podere San Umberto. Fraz di Stupinigi, viale Torino, 5 - fg. 9, mapp. 121. Autorizzazione paesaggistica.**



**ATTO DD 838/A1610B/2020**

**DEL 29/12/2020**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO**

**A1610B - Territorio e paesaggio**

**OGGETTO:** D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - Parte III. D.P.R. 13 FEBBRAIO 2017, n. 31. L.R. 1 dicembre 2008, n. 32. NICHELINO (TO) – Intervento: Ricostruzione della tettoia del Podere San Umberto. Fraz di Stupinigi, viale Torino, 5 - fg. 9, mapp. 121. Autorizzazione paesaggistica.

Vista l'istanza pervenuta dalla Regione Piemonte - Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio, volta al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per l'intervento citato in oggetto;

Premesso che il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), attribuisce l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche allo Stato e alle regioni, secondo le disposizioni di cui alla Parte terza del medesimo Codice;

visto l'articolo 146 che disciplina il procedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per gli interventi da realizzare nelle aree o immobili soggetti a tutela paesaggistica disponendo che la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio sia esercitata dalla regione, fatta salva la possibilità di delegarne l'esercizio, con legge, ad altri soggetti e visto in particolare il comma 9 del suddetto articolo, che rinvia a uno specifico regolamento il procedimento semplificato per il rilascio dell'autorizzazione in relazione ad interventi di lieve entità;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017 n. 31 ("Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata");

vista la legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 (Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"), che delega ai comuni, dotati di commissione locale per il paesaggio, le funzioni autorizzative per gli interventi da realizzare in ambito soggetto a tutela paesaggistica ad eccezione di quelli indicati al comma 1 dell'articolo 3 per cui il potere

autorizzativo è in capo alla Regione, stabilendo altresì che fino alla costituzione di tali commissioni il rilascio di tutte le autorizzazioni paesaggistiche sia di competenza della Regione;

considerato che ai sensi dell'articolo 3 della l.r. n. 32/2008 l'intervento oggetto della presente determinazione risulta di competenza comunale;

verificato che il Comune territorialmente interessato dall'intervento oggetto della presente determinazione non risulta idoneo all'esercizio della delega ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della l.r. 32/2008, non essendo attualmente dotato della commissione locale per il paesaggio;

considerato che per l'intervento oggetto della presente determinazione il Settore scrivente ha predisposto una specifica relazione tecnica illustrativa con motivata proposta di accoglimento, regolarmente inviata al Soprintendente, ai sensi del comma 5 dell'articolo 11 del D.P.R. 31/2017, per l'acquisizione del parere vincolante;

verificato che i venti giorni dalla ricezione degli atti da parte del Soprintendente previsti dal comma 5 dell'articolo 11 citato risultano decorsi senza che il medesimo abbia reso il parere di competenza;

considerato che, ai sensi dello stesso comma 5 dell'articolo 11, in caso di mancata espressione del parere del Soprintendente entro il termine previsto, l'amministrazione competente ne prescinde e rilascia l'autorizzazione;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016.

in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento con deliberazioni della Giunta regionale n. 2/22503 del 22.9.97, n. 21-9251 del 05.05.2003 e n. 30-13616 del 22.03.2010;

vista l'istruttoria condotta dallo scrivente Settore regionale e la conseguente relazione tecnica predisposta in merito all'intervento in oggetto, che si intende recepita integralmente nella presente determinazione; (allegato 1)

dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge.

tutto ciò premesso e considerato;

#### IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- decreto legislativo 42/2004, Parte III;
- decreto del Presidente della Repubblica 31/2017;
- legge regionale 32/2008;
- legge regionale 23/2008, articolo 17, comma 3, lettera i);

*determina*

di prendere atto che il Soprintendente, a fronte della richiesta regionale, non ha espresso il parere di

competenza e che pertanto si sono verificate le condizioni di cui al comma 5 dell'articolo 11 del D.P.R. 31/2017 per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica da parte dell'amministrazione competente;

di autorizzare ai sensi dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004 e con le procedure previste dal D.P.R. 31/2017, l'intervento citato in oggetto per le motivazioni e secondo le indicazioni tecniche contenute nella relazione istruttoria predisposta dal Settore regionale Territorio e Paesaggio, (allegato 1) che si intende qui integralmente recepita e che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Il termine di efficacia della presente autorizzazione è stabilito dal comma 4 dell'art. 146 del D. lgs 42/2004 e si espleta per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo, fatti salvi, per le opere pubbliche o di pubblica utilità, i disposti dell'art. 46 comma 2 del D.lgs. 8 giugno 2001 n.327.

Si precisa che l'autorizzazione è rilasciata dalla Regione, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004, esclusivamente sotto il profilo dell'inserimento paesaggistico dell'intervento proposto, senza altre verifiche di legittimità e non costituisce accertamento di conformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti nel Comune.

Spetta quindi all'Autorità Comunale, nell'ambito delle procedure autorizzative di competenza, garantire che l'intervento sia conforme con gli strumenti di pianificazione territoriale e con le disposizioni urbanistiche ed edilizie localmente vigenti, nonché con le disposizioni degli strumenti di programmazione, pianificazione e gestione richiamati dall'art. 3 delle norme di attuazione del Ppr.

Compete inoltre all'Autorità Comunale accertare, nel caso in cui sull'area o sull'immobile oggetto dell'intervento siano state rilasciate precedenti autorizzazioni che i relativi interventi siano stati realizzati correttamente, procedendo in caso contrario agli adempimenti richiesti dall'art. 16 (vigilanza e sanzioni) della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte secondo le modalità di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta comunicazione o dalla piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1610B - Territorio e paesaggio)  
Firmato digitalmente da Giovanni Paludi

Allegato

*Direzione Ambiente, Energia e territorio*

*Settore Territorio e Paesaggio*

*valorizzazione.paesaggio@regione.piemonte.it*

*paesaggio.territorio@cert.regionepiemonte.it*

*Segnatura di protocollo riportata nei  
metadati del sistema documentale DoQui ACTA*

*Classif. 11.100/GESPAE/1100./2020A/A1600A*

*Rif. n. 108301/A1610B dell'11.11.2020  
115528/A1610B del 26.11.2020*

## RELAZIONE

Oggetto: D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i.  
recante Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio  
Legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 e s.m.i.  
D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31  
Comune: Nichelino (To) - Fraz di Stupinigi, viale Torino, 5 - fg. 9, mapp. 121  
Intervento: Ricostruzione della tettoia del Podere San Umberto  
Istanza: Regione Piemonte [redacted]  
[redacted] - Direzione Risorse  
Finanziarie e Patrimonio, rappresentante dell'Ente proprietario dell'immobile

Esaminata l'istanza, qui pervenuta mezzo PEC dell'11.11.2020, dalla Regione Piemonte [redacted] [redacted] - Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio, in rappresentante dell'Ente proprietario dell'immobile, per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per l'intervento in oggetto, da realizzare in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi della normativa in epigrafe,

vista la documentazione progettuale e la relazione paesaggistica semplificata allegata all'istanza,

considerato che gli interventi previsti consistono in "Ricostruzione della tettoia del Podere San Umberto in fraz di Stupinigi, ",

L'immobile oggetto di intervento è attualmente in stato di parziale crollo a causa dell'evento incendiario del 2013. Sono previste opere di demolizione delle

strutture pericolanti e non più idonee a sopportare i carichi di esercizio e la ricostruzione della struttura della tettoia con impiego di materiali corrispondenti all'originale (pilastri laterizi, strutture lignee a capriata e manto di copertura in coppi laterizi). L'intervento prevede la realizzazione di nuove strutture di fondazione in cls armato ed il consolidamento del muro perimetrale.

Verificato che ai sensi della legge regionale n. 32 del 1 dicembre 2008 art. 3, l'intervento in oggetto **non è** ricompreso nei casi per cui la competenza a rilasciare l'autorizzazione paesaggistica è in capo alla Regione,

visto il D.P.R. 13 febbraio 2017 n. 31 di cui al punto B41) Allegato B "Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata",

verificato che il Comune di Nichelino (TO), non risulta idoneo all'esercizio della delega, e pertanto, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della l.r. 32/2008, agisce in via sostitutiva la Regione,

visto l'art. 146, comma 6 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i.,

visto il Piano paesaggistico regionale (Ppr) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 e considerato che le prescrizioni degli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 e 46 delle norme di attuazione in esso contenute, nonché le specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettera b), del Codice stesso, riportate nel "Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte", Prima parte, sono vincolanti e presuppongono immediata applicazione e osservanza da parte di tutti i soggetti pubblici e privati,

verificato che l'intervento proposto è conforme con le prescrizioni contenute negli articoli 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 delle norme di attuazione del sopraccitato Ppr,

accertato che l'intervento proposto, ricadente all'interno dell'area tutelata con provvedimento di dichiarazione d'interesse pubblico imposto con D.M. 19 settembre 1966 avente per oggetto: "Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona circostante la palazzina di caccia di Stupinigi in territorio dei Comuni di Nichelino e Orbassano", in quanto tutela l'area "(...) costituita da immensi prati intersecati da una razionale rete di strade create dall'Ordine Mauriziano per il servizio dei campi e punteggiati da piantagioni di alberi e da piccoli edifici rurali, forma per la uniforme distesa verde perdentesi verso i lontani orizzonti montani, per la tranquilla pace, per la stessa caratteristica di zona deserta, un quadro naturale di ambiente paesistico pittorico veramente caratteristico e di estrema importanza in se stesso e nei confronti dello Juvarriano castello di Stupinigi cui dà degna e grandiosa cornice". appare compatibile con la salvaguardia dei valori paesaggistici riconosciuti nel provvedimento e risulta conforme con le specifiche prescrizioni d'uso riportate nella scheda A (115) del Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte, Prima parte,

accertato inoltre che l'intervento proposto, ricadente all'interno dell'area tutelata con provvedimento di dichiarazione d'interesse pubblico imposto con D.M. 1

agosto 1985 avente per oggetto: “Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona comprendente il Parco e la Palazzina di caccia di Stupinigi ricadente nei Comuni di Nichelino, Vinovo, None, Candiolo, Orbassano e Beinasco” in quanto tutela l’area “(...) riveste notevole interesse per il grande valore paesaggistico dell’insieme progettato ed «arredato» con quinte arboree, boschi, prati in funzione della fruizione prospettica del complesso monumentale e dell’uso della corte. (...) Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Piemonte (...) ha riferito che per conservare alla area perimetrata - sita tra zone di notevole espansione industriale ed edilizia - il suo aspetto caratteristico, e’ necessario un piano unitario che tenda alla integrale conservazione delle parti costruite, dei boschi, dei tracciati stradali, dei canali di irrigazione, dei tipi colturali; ritenuta l’opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell’aspetto esteriore del territorio costituente il quadro ambientale in cui è inserito il parco e la palazzina di caccia di Stupinigi che comporterebbero, nella attuale situazione descritta dal precedente «considerato», la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate”, appare compatibile con la salvaguardia dei valori paesaggistici riconosciuti nel provvedimento e risulta conforme con le specifiche prescrizioni d’uso riportate nella scheda B (073) del Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte, Prima parte,

accertato altresì che l’intervento proposto appare compatibile con le finalità di tutela delle componenti fisico-naturalistiche dell’ambito tutelato ai sensi dell’art. 142 lett. f) - Parco Naturale di Stupinigi - del D.Lgs 42/2004,

visto che il manufatto in oggetto risulta sottoposto ai disposti di tutela monumentale di cui alla parte II del D.Lgs. 42/2004 ai sensi del DCR 62 del 04/04/2017, e visto il parere favorevole espresso dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio relativamente al vincolo monumentale, ai sensi dell’art. 21 del D.lgs. 42/2004, con nota prot. 97193 del 11.11.2020, qui pervenuto in data 26.11.2020,

considerato che le opere così come proposte, ponendo la massima attenzione agli aspetti realizzativi, non appaiono tali da recare pregiudizio alle caratteristiche paesaggistiche della località,

si esprime **parere favorevole**, ai sensi dell’art. 146 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i., a condizione che:

- siano rispettate le prescrizioni indicate dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio contenute nel parere già richiamato;
- visto l’ambito di particolare rilievo paesaggistico, si provveda alla ricostruzione della tettoia a perfetta regola d’arte, intervenendo tempestivamente, al termine dei lavori, alla sistemazione dell’area circostante di pertinenza, ricollegandola in modo idoneo all’intorno paesaggistico di pregio.

Si riporta nel seguito l’elenco della documentazione oggetto del provvedimento:

N. progr.	Descrizione elaborato	Descrizione/Nome file
-----------	-----------------------	-----------------------

1	<i>Istanza</i>	RICHIESTA AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA.pdf.p7m
2	<i>Relazione Paesaggistica semplificata</i>	ALL. D.pdf.p7m
3	<i>Relazione tecnico/descrittiva/ fotografica</i>	RELAZIONE GENERALE.pdf.p7m
4	<i>Elaborato grafico</i>	TAV 01.pdf.p7m
5	<i>Elaborato grafico</i>	TAV 02.pdf.p7m
6	<i>Elaborato grafico</i>	TAV 03.pdf.p7m
7	<i>Elaborato grafico</i>	TAV 04.pdf.p7m
8	<i>Elaborato grafico</i>	TAV 4B.pdf.p7m
9	<i>Elaborato grafico</i>	TAV 05.pdf.p7m
10	<i>Elaborato grafico</i>	TAV 06.pdf.p7m
11	<i>Elaborato grafico</i>	TAV 07.pdf.p7m
12	<i>Elaborato grafico</i>	TAV 08.pdf.p7m
13	<i>Elaborato grafico</i>	TAV 09.pdf.p7m
14	<i>Elaborato grafico</i>	TAV 10.pdf.p7m
15	<i>Elaborato grafico</i>	TAV 11.pdf.p7m
16	<i>Elaborato grafico</i>	TAV 12.pdf.p7m

Il Funzionario Istruttore  
*Silvia Brussino*

Il Dirigente del Settore  
*arch. Giovanni Paludi*

*Il presente documento è sottoscritto con firma  
digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.*